



Città di Castenaso

AREA TECNICA

U.O. LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 46 / 2022

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. G. OZZADINI - CUP: E97B16000990004 - CIG: 8076791AC6 - ATTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L. 76/2020, DELL'ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELL'ART. 11 DEL CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO D'APPALTO.

**IL RESPONSABILE DI AREA
e
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

VISTI:

- la determinazione n. 274 del 05/08/2019 del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Settore Gare e Contratti, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, avente per oggetto: "AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI NEL COMUNE DI CASTENASO", con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della procedura suddetta all'RTI CONPAT SCARL (mandataria) – RESEARCH Consorzio Stabile (mandante) (C.F. 06044391214), con sede a Roma, Viale Giulio Cesare, 71, per un valore globale di aggiudicazione pari a € 8.180.329,29 oltre € 88.060,36 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- la determinazione n. 357 del 17/10/2019 del Responsabile dell'Area Servizi Generali, Settore Gare e Contratti, dell'Unione di Comuni Terre di Pianura, di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione della procedura di cui sopra;
- la determinazione n. 479 del 08/11/2019 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.268.389,65 a corpo, oltre IVA di legge, per l'appalto di lavori di nuova costruzione della scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) "G. Gozzadini";
- il contratto a repertorio n. 10894 del 20.11.2019, registrato in data 22/11/2019 con il n. IT 25033, con il quale è stato affidato al R.T.I. composto da CONPAT SCARL (mandataria) CON SEDE A ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71 E RESEARCH CONSORZIO STABILE A.R.L. (mandante) CON SEDE A NAPOLI, VIALE DELLA COSTITUZIONE, l'"Appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola secondaria "G. Gozzadini" nel Comune di Castenaso (BO)"; il verbale di consegna lavori del 20/11/2019 - prot. 20115 del 21/11/2019;

- la polizza fidejussoria per la garanzia definitiva n. 3017015901768 rilasciata da Milano Assicurazioni, in data 22/08/2019, per l'importo di Euro 446.494,00 (ridotta del 50% e del 20% per possesso della Certificazione ISO 9001 da parte dell'Appaltatore);
- la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione del 20% n. 01.000042166 rilasciata da S2C spa in data 08/01/2020, per l'importo di € 1.680.136,78.

CONSIDERATO:

- che il cantiere ha ottenuto la sospensione dei lavori causa l'emergenza covid dal 23/03/2020 al 13/05/2020, in forza di provvedimento a prot. 4735 del 23/03/2022;
- che la Stazione Appaltante ha riconosciuto, con determinazione del RUP n. 397 del 30/10/2020, una proroga di 60 gg dei termini contrattuali di "fine lavori" per le difficoltà dovute alla ripresa dei processi produttivi dopo il primo lockdown (anno 2020), oltre al periodo di sospensione dei lavori già sopra indicato, proroga che ha determinato il termine ultimo di scadenza del contratto di cui si tratta, nel prossimo 09/03/2022;
- che, malgrado le proroghe concesse e sopra richiamate, i lavori del cantiere si trovano a tutt'oggi, in una situazione di gravissimo ritardo nell'esecuzione delle opere rispetto al crono programma aggiornato a quest'ultima scadenza;
- che tale ritardo risulta dunque ingiustificato anche in quanto l'incidenza delle situazioni emergenziali è già stata riconosciuta dalla stazione appaltante con la proroga sopra descritta e con il conseguente posticipo della scadenza "naturale" (ed originaria) del contratto;
- che il ritardo, aggiornato alla data odierna, è stato stimato, per le macro-lavorazioni riguardanti Opere Strutturali in Elevazione, attualmente non ancora completate, in oltre 238 gg; per le macro lavorazioni riguardanti Opere Strutturali di Fondazione sono presenti ritardi maggiori pari a gg 273 dal termine previsto per il completamento; non essendo tali opere completate e trattandosi di opere strutturali impediscono l'inizio delle lavorazioni di completamento, così come dimostrato nella relazione allegata alla richiesta di parere al Collegio Consuntivo Tecnico, relazione che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale - "A";
- che non sono mai stati consegnati gli elaborati costruttivi di dettaglio e i relativi contratti di ordine per la fornitura dei manufatti strutturali in legno e di quelli in carpenteria metallica, cosa che ovviamente non fa che aumentare il ritardo già accumulato, trattandosi di manufatti che prevedono tempi di produzione rilevanti e comportano un ulteriore ritardo stimabile in ulteriori 60 gg;
- che l'appaltatore è stato contattato in modo continuo e ripetitivo, con note sui verbali di visita al cantiere da parte della Direzione Lavori, note conservate in atti, ad un'accelerazione dei lavori stessi e alla fornitura di un numero di maestranze proporzionato e coerente con le necessità dell'opera, senza che si sia ottenuto un riscontro positivo in merito: come da verbali richiamati si riscontrava in varie occasioni, la presenza di cantiere di n. 3/4/5 operai a fronte della prevista quantificazione di n. 20/21 operai, necessari ordinariamente;
- che la Direzione Lavori, al fine di verificare l'effettiva volontà dell'appaltatore di proseguire nell'esecuzione del contratto, modificando però l'impegno e conseguentemente le tempistiche di esecuzione delle opere, ha emesso n.4 ordini di servizio (nn. 3 del 20/10/2021, 4 del 20/10/2021, 5 del 20/10/2021, 6 del 28/10/2021): ordini tutti che l'appaltatore si è rifiutato di eseguire con risposte scritte del 05/11/2021 ;
- che dall'inizio del mese di dicembre 2021, la situazione di "abbandono del cantiere" e della volontà della ditta esecutrice a non proseguire i lavori è stata ulteriormente confermata dallo smontaggio delle gru, dal trasferimento in altra sede di alcune delle attrezzature che erano all'interno del cantiere stesso, dalla totale assenza di maestranze attive e delle figure professionali previste per legge e necessarie alla corretta conduzione dei lavori nell'espletamento di quanto previsto dal contratto di appalto, come relazionato nel verbale di

richiesta chiarimenti del direttore lavori in data 03/12/2021, cui non è seguita alcuna risposta da parte dell'Appaltatore;

- che l'avvenuto abbandono del cantiere da parte della consorziata esecutrice PRO.LAV srl è stato formalmente comunicato alla stazione appaltante dal Consorzio CONPAT con lettera indirizzata a questo Comune e datata 25 gennaio 2022;
- che l'art. 5 del D.L n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, prescrive, in deroga alle procedure di risoluzione di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D. Lgs 50/2016, la risoluzione del contratto *in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori che superi i parametri di ritardo definiti dallo stesso decreto*, parametri che -per l'appalto di cui all'oggetto- vengono fissati in 73 gg, a fronte del ritardo minimo per le macro-lavorazioni riguardanti Opere Strutturali in Elevazione, attualmente non ancora completate, in oltre 238 gg; per le macrolavorazioni riguardanti Opere Strutturali di Fondazione sono presenti ritardi maggiori pari a gg 273.

CONSTATATO:

– che è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e conseguentemente, pervenendo la stessa ad integrare la fattispecie del “grave inadempimento” e del “grave ritardo”;

-- che il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto è tale da aver compromesso la tempestiva e buona riuscita dei lavori;

RILEVATO:

- che si è reso pertanto necessario investire il Collegio Tecnico Consultivo come previsto dal citato art. 5, comma 4 e 5, del DL n. 76/2020 conv, in Legge n. 120/2020 al fine di richiedere l'emissione del parere in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione;

- che il Collegio Consuntivo Tecnico si è espresso ritenendo sussistenti i presupposti di fatto e di diritto della “Risoluzione contrattuale” ai sensi dell'art. 5 comma 4 D.L. 76/2020, con parere espresso in data 24/01/2022 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “B”;

- che è pervenuta in data 7 febbraio 2022 la nota di Conpat con la quale si comunica la volontà di costituire una consortile tra le imprese del Raggruppamento e si anticipa che, nelle more della costituzione, il 14 febbraio i Consorzi raggruppati interverranno in cantiere;

- che in merito a tale ultima comunicazione deve sottolinearsi che qualsiasi sostituzione o altra modalità di ripresa dei lavori, data la imminente scadenza del contratto, comporterebbe l'applicazione della penale il cui importo, in pochi mesi, certamente non sufficienti per ultimare i lavori, raggiungerebbe il valore del 10% dell'appalto e quindi comporterebbe la risoluzione del contratto esponendo la stazione appaltante ad un nuovo grave ritardo. Senza voler considerare la dubbia ammissibilità della sostituzione dell'impresa esecutrice che si sia resa inadempiente e senza considerare inoltre che la giurisprudenza più recente considera la sostituzione della consorziata esecutrice, la cui offerta economica e tecnica abbia costituito la ragione dell'aggiudicazione, come modificazione inammissibile dell'offerta stessa (TAR Salerno, n. 2465/2021);

- che, in ogni caso, oltre alle assorbenti considerazioni di cui sopra, emerge sempre dalla medesima comunicazione del 7 febbraio 2022, che CONPAT ha dichiarato che l'esecuzione diretta dei lavori sarebbe affidata ad una società di scopo a tutt'oggi ancora costituenda, che sarebbe prevista, del tutto genericamente, l'assunzione di maestranze locali e la “contrattualizzazione” di imprese del territorio, senza peraltro alcun riferimento che consenta di verificarne la legittimità e l'ammissibilità e che sarebbe previsto nelle more l'intervento in cantiere dei Consorzi raggruppati, anche in questo caso senza alcuna concreta prospettiva.

Ritenute, pertanto, sussistenti le condizioni che ai sensi dell'art. 5 del D.L. 76/2020 impongono la risoluzione del contratto in essere per la realizzazione della nuova "Scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini" a Castenaso, anche alla luce del fatto che il termine di scadenza del contratto, così come già prorogato, è fissato per il prossimo 9 marzo 2022;

VISTI:

- D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
- il D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
- il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
- D.P.C.M. 28/12/2011;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

- di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi del comma 4 e 5 del D.L. 76/2020, dell'art. 50 del Capitolato speciale d'appalto e dell'art. 11 del contratto pubblico amministrativo d'appalto sopra citato, la "risoluzione" del contratto relativo all'appalto di lavori relativo alla costruzione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado (scuola media) "G. Gozzadini"– CUP: E97B16000990004 - CIG: 8076791AC6, rep. 10894 del 20.11.2019;
- la formale contestazione dell'addebito all'appaltatore degli eventuali maggiori costi e oneri determinati dalla risoluzione contrattuale e dall'affidamento dei lavori ad altra ditta;
- la prosecuzione delle attività atte all'escussione della cauzione definitiva (polizza n. 3017015901768 della Milano Assicurazioni) e della garanzia fideiussoria per l'anticipazione (polizza n. 01.000042166 della S2C spa), una volta conclusi gli atti di valutazione dello stato di consistenza delle opere e i collaudi;
- di notificare il presente atto al Consorzio CONPAT SCARL (mandatario), Viale Giulio Cesare 71, 00192 ROMA (RM) e a RESEARCH Consorzio Stabile (mandato), Corso Vittorio Emanuele, 174, 84122 SALERNO, dando atto che la risoluzione del rapporto ha effetto dalla esecutività del presente atto;
- la prosecuzione dell'attività di comunicazione della presente risoluzione del contratto dell'appalto di che trattasi all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- di notificare copia del presente provvedimento-per gli adempimenti di competenza- a:
 - Arch. Maurizio Masi, Arklab studio di architettura, via Emilia 1, Imola BO, quale progettista e direttore lavori
 - Arch. Franco Gaddoni, Arklab studio di architettura, via Emilia 1, Imola BO, quale Coordinatore per la Sicurezza;
 - Ing. Gian Paolo Faccani, via P. Matteucci, 23, 40137 Bologna, quale collaudatore

- Dott.ssa Silvia Fantazzini, Ufficio Contratti- CUC Centrale Unica di Committenza dell'Unione di comuni Terre di Pianura, via S. Donato 197 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)

DISPONE

- che ai sensi dell'art. 108 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna entro venti gg dal ricevimento del presente atto;
- che, ai sensi dell'art 108 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 vengano predisposte le necessarie operazioni di collaudo amministrativo e tecnico in corso d'opera delle opere già realizzate;
- che l'appaltatore provveda al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di cantiere e delle relative pertinenze, entro 10 (dieci) gg dal ricevimento della presente, sulla base delle disposizioni del Coordinatore della Sicurezza, con l'avvertenza che, in difetto, si provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore ogni spesa inerente;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4 lettera b) del D.L. 76/2020 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un "nuovo" contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;
- che il presente atto venga trasmesso ai messi notificatori del Comune di Castenaso per le operazioni di notifica agli interessati.

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e del "Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Castenaso", approvato ai sensi della Legge 190/2012, con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 31/03/2021, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4 grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento, rinviando alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del dipendente che ha istruito l'atto e del responsabile che adotta il presente provvedimento finale, depositate nei rispettivi fascicoli personali.

Li, 11/02/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
RUSCELLONI FABRIZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTA' DI CASTENASO
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
U.O. LL.PP.

Castenaso, 09/12/2021
allegato al Prot. Gen. 22919/2021
Fasc VI.05/ 2018/1.17

SINTESI ATTI RELATIVI ALL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO G. GOZZADINI E ANALISI SULLO STATO DEI LAVORI E SUI RITARDI

Il Contratto

L'appalto è stato aggiudicato ad un **RTI** formata dai due consorzi stabili, il **CONPAT scarl** (CF 06044391214), mandataria, e la **RESEARCH scarl** (CF 05041951210), mandante; in sede di gara le due società hanno indicato come imprese per la realizzazione delle opere di rispettiva competenza, la **PRO.LAV srl** (CF 02756280596) e la **KAIROS RESTAURI srl** (CF 03260190982).

Il contratto per l'esecuzione dell'appalto, firmato in data 20/11/2019 dal consorzio **CONPAT srl**, riporta all'art. 1 l'indicazione delle due imprese sopraindicate per l'esecuzione dei lavori,

L'art. 3 definisce che il **contratto è a corpo**, che il valore del contratto è fissato in € **8.268.389,65** + IVA di cui € **8.180.329,29** + IVA per lavori e € **88.060,36** + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che il prezzo è fisso e invariabile e che ai prezzi individuati nei documenti originali depositati agli atti viene applicata una percentuale di ribasso pari al 13.50% da utilizzarsi esclusivamente per la valutazione, definizione e contabilizzazione di varianti, addizioni e detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. L'art. 3 definisce inoltre che parte del corrispettivo sarà costituito dalla permuta di un terreno con relativi edifici su di esso costruito attualmente adibiti ad uso scuola secondaria di primo grado il cui valore ammonta a € 1.640.000,00

L'art. 4 definisce fissa il tempo utile per ultimare i lavori in 725 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori (**fine lavori prevista per il 13/11/2021**)

Il consorzio **CONPAT scarl** è pertanto il soggetto creditore nei confronti del Comune per quanto riguarda il pagamento dell'anticipazione e dei SAL.

Consegna dei Lavori

La consegna dei lavori è avvenuta il medesimo giorno della firma del contratto, in data 20/11/2019

Anticipazione

L'anticipazione è stata richiesta in data 26/11/2019 ed è stata liquidata per un importo di € **1.653.677,93** dopo la presentazione di una garanzia fideiussoria assicurativa della società **S2C**

spa Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni per un importo di **1.680.136,78**, comprensivo degli interessi legali per il recupero della stessa anticipazione secondo il cronoprogramma lavori, intestata alla società **CONPAT scarl**; firmataria del contratto.

Sospensione per emergenza Covid 19

Per l'emergenza COVID-19 i lavori sono rimasti sospesi (cantiere chiuso) dal 23/03/2020 al 13/05/2020.

Proroga di fine lavori

Su richiesta dell'appaltatore (che chiedeva 90 gg, ne sono stati concessi 60) è stata concessa una proroga alla fine lavori di 60 gg, che, sommata al periodo di chiusura del cantiere, ha portato la fine lavori al **09/03/2022**

Primo SAL

Il Capitolato speciale d'Appalto – parte Normativa, formalmente richiamato dal contratto, prevede il pagamento dei SAL al raggiungimento di step di lavori pari al del 15% dell'importo complessivo dei lavori, pertanto per importi di lavori eseguiti pari a € 1.240.258 + IVA

A seguito dell'emergenza COVID-19, come previsto dal D.L. 76/2020 convertito in legge dalla L 120/2020, il 24/07/2020 è stato emesso il primo Certificato di Pagamento per lavori eseguiti fino al 30/06/2020 corrispondente a € 492.762,90 + IVA che, decurtato della ritenuta a garanzia e della quota proporzionale dell'anticipazione ha certificato il pagamento reale effettivo liquidabile di € 358.895,65 + IVA

Problemi relativi ad un'interdittiva antimafia

Nel settembre 2020 ci veniva comunicato dalla Prefettura di Napoli dell'adozione nei confronti della **KAIROS RESTAURI srl** di una interdittiva antimafia.

L'Amministrazione si è immediatamente attivata ed è stato riscontrato che in tempi brevissimi la stessa la stessa Società era stata esclusa dal consorzio **RESEARCH scarl** che aveva avvocato a sé le opere per le quali era stata indicata dalla stessa **RESEARCH scarl** (mandante). La **RESEARCH scarl** ha inoltre sostituito il proprio Presidente in quanto imparentato con persona facente parte del Consiglio di Amministrazione della **KAIROS RESTAURI srl**.

Gli atti sopradescritti ci hanno fatto ritenere corretto il proseguimento del rapporto contrattuale con l'RTI.

Società Consortile

In data 04/02/2021 tra **PRO.LAV srl**, e **RESEARCH Consorzio Stabile scarl** veniva costituita la società consortile **GOZZADINI scarl**, con la finalità della realizzazione dell'intervento della scuola media oggetto dell'appalto e veniva nominato come Amministratore Unico il Sig. Arcangelo Purgato, titolare della **PRO.LAV. srl**.

Rispetto alla nuova società al momento non è stato fatto alcun atto, nemmeno di presa d'atto. Da notare che dalla società è escluso il consorzio **CONPAT scarl** che quindi rimane, come firmatario del contratto, l'unico referente per la stazione appaltante per i pagamenti e per l'esecuzione del contratto;

È parere del sottoscritto che la società consortile GOZZADINI scarl sia semplicemente l'esecutrice dei lavori per conto di CONPAT scarl e RESEARCH scarl

Secondo SAL

In ottemperanza a quanto previsto dalla L 120/2020 il 29/06/2021 è stato emesso, in deroga alle norme contrattuali, il secondo Certificato di Pagamento per lavori eseguiti fino al 15/06/2021 corrispondente a complessivi € 1.084.355,35 + IVA che decurtato della ritenuta a garanzia, della quota proporzionale dell'anticipazione e dell'ammontare dei precedenti certificati di Pagamento ha certificato il pagamento reale effettivo liquidabile di € 430.876,49 + IVA

Ulteriore richiesta di proroga dei lavori

Nel Luglio 2021 La ditta PROLAV ha presentato un'istanza per ottenere un'ulteriore proroga per la fine dei lavori.

La Stazione Appaltante non ha accolto la richiesta di proroga in quanto le giustificazioni addotte erano soggettive e il cronoprogramma allegato alla richiesta risultava irrealizzabile e in parte già disatteso

Ordini di Servizio


Visto l'evidente rallentamento nell'esecuzione delle opere, l'esiguo numero degli operatori presenti in cantiere e il continuo reiterato mancato esito di diverse sollecitazioni da parte della Direzione Lavori su programmi e consegna di elaborati costruttivi propedeutici all'esecuzione dei lavori, a partire dal 20/10/2021 vengono emessi 4 ordini di servizio, il n. 3, 4, 5, 6, tutti finalizzati a verificare il reale impegno dell'Esecutore e la reale volontà di procedere con le opere. L'Esecutore ha risposto in modo chiaro di non voler ottemperare a quanto previsto negli Ordini di Servizio avanzando altresì richieste di proroga dei lavori e adducendo a maggiori costi sostenuti la motivazione del rifiuto:

Abbandono del cantiere

In data 01/12/2021 è stata verificata la chiusura del cantiere, lo smontaggio delle gru e si è avuta notizia del licenziamento del capo cantiere. E' stata inviata dalla D.L. una richiesta di chiarimenti all'impresa.

STIMA SINTETICA DELLO STATO DEI LAVORI AL 19/11/2021

L'edificio della Nuova Scuola Media G. Gozzadini è un edificio complesso formato da 5 corpi fabbrica identificati anche nel dettato contrattuale da lettere dell'alfabeto. A seguire si allega uno schema esemplificativo al fine di evitare l'insorgere di equivoci nell'identificazione del corpo fabbrica cui si farà riferimento:



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI - CASTENASO

LE SUPERFICI

Come da schema precedente l'edificio è quindi formato dai seguenti corpi fabbrica:

a) **Edificio A.**

Costituito prevalentemente da zone didattiche, dal refettorio con annessi locali di servizio, dall'archivio; 2 piani fuori terra

b) **Edificio B,**

Costituisce il corpo fabbrica di collegamento tra gli altri 4 ed è costituito da un grande atrio a doppio volume; comprende la rampa di accesso ai piani superiori e la distribuzione planimetrica al piano primo.

c) **Edificio C.**

Costituito dalla direzione didattica a piano terra e dalle aule speciali al piano primo; in testa, con ingresso indipendente, è presente una sala multifunzionale che ha funzioni di aula magna per la scuola e sala di città per l'utenza pubblica esterna. 2 piani fuori terra

d) **Edificio D.**

Costituito da zone didattiche, 2 piani fuori terra

e) **Edificio E.**

E' la palestra, di discrete dimensioni, con le attrezzature (spogliatoi e uffici per le società sportive). In parte a doppio volume, in parte 2 piani fuori terra

Lo stato attuale dei lavori, fotografato alla data del 19/11/2021 è pertanto sintetizzabile come il seguente (si precisa che trattasi di una stima sommaria qualitativa, la stima dettagliata dei lavori al momento realizzati è ovviamente rimandata allo stato di consistenza eventualmente da redigersi in caso di risoluzione del contratto):

Edificio A: platea di fondazione gettata, sono stati realizzati i pilastri in calcestruzzo fino all'altezza del primo solaio; sono state realizzate le opere strutturali della scala di sicurezza posta sul lato sud di collegamento tra il primo piano e il giardino

Edificio B: platea di fondazione gettata, con inserimento dei tirafondi per l'inserimento dei pilastri metallici

Edificio C: Platea di fondazione gettata, sono stati realizzati i pilastri in calcestruzzo fino all'altezza del primo solaio; è stato realizzato il vespaio del solaio a piano terra, che in alcuni punti ha una quota notevolmente più alta dell'estradosso della platea di fondazione; sono stati armati ma

non gettati i marciapiedi a sbalzo a piano terra.

Edificio D: Platea di fondazione gettata, sono stati realizzati i pilastri in calcestruzzo del piano terra, è stato realizzato il solaio del primo piano; è stato realizzato il vespaio del piano terra; sono stati armati ma non gettati i marciapiedi a sbalzo a piano terra.

Edificio E: sono state realizzate tutte le strutture in elevazione in cemento armato, è possibile la posa delle travi di copertura previste in legno lamellare.

STIMA DEL RITARDO NELLE LAVORAZIONI

Allo stato attuale l'edificio dovrebbe essere consegnato finito alla data del **09/03/2021**; dalla descrizione sintetica dello stato dei lavori soprariportata risulta evidente l'avvenuto accumularsi di un ritardo non giustificato dall'emergenza Covid 19 né dall'aumento dei prezzi avvenuto dal gennaio 2021.

Si tenterà di stimare l'entità di questo ritardo, anche se il differente stato di realizzazione dei diversi corpi fabbrica e il fatto che il cronoprogramma non riporti, per permettere una maggiore elasticità nell'organizzazione del cantiere, le lavorazioni suddivise per singole corpi fabbrica, ne rende difficile una stima precisa, anche se, pur ragionando per singole macro lavorazioni, l'accumularsi di un ritardo sproporzionato alle aspettative della stazione appaltante e al dettato contrattuale risulta evidente.

Riferendosi al cronoprogramma citato, che si allega alla presente richiesta di parere, e facendo riferimento alle voci che seguono:

- 1) **Opere strutturali – Fondazione:** le opere dovevano essere completamente concluse il 07/05/2021; come visto i vespai sono stati realizzati in 2 corpi fabbrica su 5. Il ritardo complessivo ad oggi sul completamento di queste opere è pertanto di **gg 196**
Il ritardo calcolato a partire dall'entrata in vigore della L 120/2020, ad oggi è da considerarsi il medesimo di 196 giorni naturali continuativi, in quanto la data di completamento prevista per queste opere è successiva all'entrata in vigore del DL
- 2) **Opere strutturali – Elevazione:** le opere, comprensive della posa di strutture il legno e acciaio, sarebbero dovute essere concluse il 04/06/2021. Il ritardo accumulato sul completamento di queste opere è pertanto di **gg 161**, a cui si dovrebbero aggiungere i tempi di produzione dei manufatti di carpenteria metallica e di legno visto che non sono nemmeno stati consegnati, come più volte richiesti, gli elaborati costruttivi relativi a Opere strutturali di Carpenteria metallica e Opere strutturali in legno.
Il ritardo calcolato a partire dall'entrata in vigore della L 120/2020, ad oggi è il medesimo di 161 giorni naturali continuativi in quanto la data di completamento prevista per queste opere è successiva all'entrata in vigore del DL.
- 3) **Opere Edili:** il mancato completamento delle opere strutturali e di quelle di copertura dei vari corpi di fabbrica ha comportato conseguentemente il mancato inizio di tutte le opere edili successive previste dal cronoprogramma, che anche ipotizzando che possano partire immediatamente (cosa assolutamente non ragionevole visto che comunque prima è obbligatorio vengano ultimate le opere strutturali, per una corretta esecuzione a regola d'arte dell'opera) avrebbero comunque un ritardo in partenza di dimensione paragonabile agli altri ritardi sopraindicati.

I ritardi sopraindicati sono calcolati ad oggi. E' anche chiaro che sono fortemente sottodimensionati, mancando nel calcolo del ritardo la tempistica necessaria al completamento delle opere la cui data

di completamento è già abbondantemente scaduta, non stimabile con certezza in quanto dipendente anche dai ritmi lavorativi e dalle maestranze che un'eventuale ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore potrebbe mettere in campo.

Malgrado questa evidente sottostima risulta evidente che il ritardo certo sopraindicato risulta abbondantemente superiore ai parametri che ai sensi dei commi 4, 5 dell'art. 5 del D.L. 76/2020 giustificano l'immediata risoluzione del contratto costituiti da un ritardo dal decimo del tempo contrattuale (73 gg) o da trenta giorni per ogni anno previsto dal contratto per l'esecuzione dell'opera (60 gg).

Come ultima informazione sullo stato del cantiere, si precisa che in data 01/12/2021 il Direttore per la sicurezza ha potuto constatare la chiusura del cantiere, la mancanza di maestranze in attività e lo smontaggio delle due gru; Il Capo cantiere, interpellato telefonicamente, ha dichiarato di essere stato licenziato; La Direzione lavori ha prodotto un verbale con il quale vengono chiesti chiarimenti all'appaltatore ingiungendo la nomina delle figure minime di legge per la conduzione del cantiere in sicurezza. Al momento non è stata prodotta alcuna risposta da parte dell'impresa.

CONCLUSIONI

Da quanto relazionato risulta evidente il formarsi di un elevatissimo ritardo nelle lavorazioni imputabile all'appaltatore e che non può trovare alcuna giustificazione né nelle oggettive difficoltà dovute alla pandemia (per le quali la Stazione Appaltante ha riconosciuto, oltre alla tempistica di sospensione del cantiere, anche una proroga di ulteriori 60 gg imputabile al tempo necessario per la riattivazione della filiera produttiva una volta interrotto il lockdown), né nell'aumento dei prezzi, che, nell'ambito di un appalto a corpo, può trovare riconoscimento e ristoro unicamente nei provvedimenti legislativi nazionali emergenziali, alcuni dei quali in corso di perfezionamento e chiarimento.

Il ritardo è dovuto a scelte imprenditoriali dell'Esecutore che non ha adeguatamente organizzato i lavori e posto in essere un sufficiente numero di operatori in cantiere tali da garantire un corretto avanzare delle lavorazioni, argomento questo, tra l'altro, continuamente segnalata dalla Direzione Lavori nei frequentissimi verbali di visita. Il marcato ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma previsto nel dettato contrattuale, l'esplicito rifiuto dell'appaltatore all'ottemperare agli ordini di servizio 3, 4, 5, 6, il progressivo abbandono del cantiere reso evidente dallo smontaggio delle gru, fanno certamente maturare le condizioni giuridiche di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DL 76/2020, risoluzione che questa Stazione appaltante ritiene di dover adottare.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Fabrizio Ruscelloni

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)

Collegio Consultivo Tecnico

Alla cortese attenzione del RUP
Ing. Fabrizio Ruscelloni
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it

Spett.le
Comune di Castenaso
Piazza Raffaele Bassi n.1
40055 Castenaso (BO)

Alla cortese attenzione
del dott. Antonio Vorro
conpat@pec.it

Spett.le
Compat scarl
Viale Giulio Cesare n.71
Roma

Alla cortese attenzione
dell'Ing. Bruno Fabbri
research@pec.it

Spett.le
Research consorzio stabile
Viale della Costituzione
Centro direzionale G1
Napoli

Oggetto: Appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado G. Gozzadini in Comune di Castenaso – CIG: 8076791AC6 CUP: E97B16000990004

Il Collegio consultivo tecnico, costituito in data 6/12//2021 dall'ing. Luisa Gandini (presidente) e dagli avvocati Clemente Manzo e Alberto Mischi, in relazione al quesito formulato dal RUP in data 9/12/2021 espone quanto segue.

1. Il quesito

Con comunicazione PEC del 9/12/2021 il RUP ha chiesto al «*Collegio Consuntivo Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5 del D.L. 76/2020, l'espressione del parere sulla risoluzione del contratto di appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto, firmato in data 19/11/2019, rogante dott.ssa Letizia Ristauri, Segretario Generale del Comune di Castenaso, rep 10894*».

* * * * *

2. L'attività istruttoria compiuta dal Collegio

2.1. Si dà atto che il Collegio Consultivo Tecnico si è riunito il:

21/12/2021

11/01/2022

17/01/2022.

Si premette che l'ATI aggiudicataria dell'appalto in oggetto è formata dal Consorzio Compat scarl e dal Consorzio Stabile Research (d'ora innanzi "Appaltatore") mentre l'impresa designata per eseguire i lavori è la Prolav srl (d'ora innanzi "Impresa")

2.2. Durante l'attività istruttoria è stata esaminata la documentazione contrattuale e contabile dell'appalto, nonché i 68 verbali di sopralluogo in cantiere, effettuati a cadenza pressoché settimanale.

Dai suddetti verbali risulta che l'Appaltatore ha impiegato nella esecuzione dei lavori una forza lavoro variabile da una a due squadre e, quindi, per un totale di lavoratori compreso tra 3 e 6/giorno.

Risulta altresì dalla documentazione

- che il termine contrattuale di ultimazione dei lavori è di 725 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna avvenuta in data 20/11/2019 e scadenza contrattuale originariamente prevista per il 13/11/2021
- che risultano concesse una sospensione dei lavori (dal 23/03/2020 al 19/05/2020) e una proroga dei lavori di 60 giorni (Richiesta del 19/10/2020 di 90 giorni, concessi dalla Stazione appaltante 60 giorni con determina del 30/10/2020); per effetto della sospensione e della proroga la fine lavori risulta posticipata al 09/03/2022
- che sono stati emessi 2 SAL, rispettivamente in data 23/07/2020 di € 492.762,90 con Certificato di pagamento N.1 di importo pari a € 358.895,65 e in data 28/06/2021 di € 1.084.355,35 con Certificato di pagamento N.2 di importo pari a € 430.876,49 (al netto delle ritenute e della quota di anticipazione)
- che l'Appaltatore ha presentato ulteriore Richiesta di Proroga in data 15/07/2021 con allegato aggiornamento del cronoprogramma, respinta dalla Stazione Appaltante perché *“non sussistevano al momento le condizioni per concedere la proroga richiesta, in quanto occorrono chiarimenti in merito al cronoprogramma”*
- che dal 9/12/2021 l'Appaltatore ha rimosso le due gru presenti in cantiere (verbale sopralluogo n.67)
- che il cantiere è tuttora chiuso ed ogni attività produttiva è sospesa e
- che l'Appaltatore non ha mai comunicato né l'intenzione di sospendere unilateralmente i lavori né le ragioni di tale interruzione dell'attività produttiva.

Dalla documentazione agli atti risulta quindi un grave ritardo nella ultimazione dei lavori, posto che, dopo che sono trascorsi circa 25 mesi dalla consegna e che mancano circa 2 mesi alla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore ha eseguito circa il 13% dei lavori oggetto di contratto.

2.3. Nel corso dell'istruttoria il Collegio ha ritenuto di voler incontrare le parti affinché potessero esprimere le proprie posizioni.

Nell'audizione che si è tenuta il 17/1/2022, l'Appaltatore (a mezzo dell'avvocato Mariano Maggi, del dott. Bruno Fabbri e dell'ing. Massimiliano Torella all'uopo delegati dal sig. Antonio Vorro legale rappresentante di Conpat scarl)

- ha segnalato una incongruenza/carenza progettuale in quanto alcune tavole progettuali non sarebbero coerenti con le prescrizioni della autorizzazione sismica
- ha evidenziato che tale carenza progettuale farebbe venir meno ogni asserito ritardo nella esecuzione del contratto
- ha espresso l'intendimento di completare i lavori, sostituendo l'impresa esecutrice con altra impresa del consorzio, allo stato non ancora individuata, oppure in proprio e
- ha ipotizzato la risoluzione consensuale del contratto senza tuttavia precisare in che modo intende restituire l'anticipazione e/o risarcire almeno in parte la stazione appaltante.

Il Comune di Castenaso

- ha espresso perplessità sulla fondatezza della asserita incongruenza/carenza di alcune tavole progettuali rispetto alle prescrizioni della autorizzazione sismica
- ha ribadito che il ritardo nella esecuzione dei lavori ha raggiunto dimensioni tali da risultare irrecuperabile e
- che la dichiarazione di intenti dell'Appaltatore di voler completare l'opera non accompagnata da alcun elemento concreto è poco sostenibile.

* * * * *

3. In merito alla fondatezza della risoluzione del contratto

3.1. Il ritardo accumulato dall'Appaltatore è sicuramente grave.

Ciò è reso palese da una pluralità di elementi.

A) Secondo le previsioni del cronoprogramma, dopo circa 25 mesi dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrebbe essere in procinto di completare gli impianti e le finiture dell'opera, anche tenendo conto della sospensione dei lavori causa Covid di 58 giorni e della proroga di 60 giorni concessa.

Al contrario, dalle foto degli ultimi sopralluoghi di dicembre 2021, si può agevolmente vedere che neppure la parte strutturale è stata ultimata con la realizzazione della copertura sugli edifici A-B-C.

B) Secondo le previsioni contrattuali, l'Appaltatore avrebbe dovuto avere una produzione media pari a € 11.404,67/giorno (€ 8.268.389,65/725) ovvero di € 10.532,98/giorno se si computano anche i 60 giorni di proroga (€ 8.268.389,65/785).

All'Appaltatore sono stati corrisposti acconti per complessivi € 1.084.355,35 (comprensivo di oneri della sicurezza) maturati nel periodo di circa 19 mesi dal 20/11/2019 al 28/6/2021.

Ciò equivale ad una produzione media pari a € 1.847,28/giorno (€ 1.084.355,35/587)

Risulta evidente, dagli atti forniti dalla Stazione Appaltante, che l'Appaltatore ha comunque una produzione media di gran lunga inferiore a quella che avrebbe dovuto tenere per rispettare il contratto.

C) In data 5/11/2021, Prolav srl, in risposta agli ordini di servizio n. 4 e 5 del 20/10/2021, affermava che *«l'avanzamento dei lavori a tutt'oggi, secondo le effettive quantità delle singole lavorazioni eseguite e riportate nell'elaborato allegato, risulta pari a € 1.362.530,00 al netto del ribasso del 13,50% e con l'aggiunta dei costi della sicurezza di € 88.060,36 non soggetti a ribasso risulta complessivamente di € 1.450.590,46».*

Ne deriva che, per pacifica ammissione dello stesso Appaltatore, la produzione media del cantiere nel periodo dal 20/11/2019 al 5/11/2021 è stata pari a € 2.025,46/giorno (€ 1.450.590,46/716) anch'essa ampiamente inferiore alla produzione media di € 10.532,98/giorno prevista dal contratto.

D) Infine, ma non per questo meno rilevante, vi è il fatto che, nell'intervallo di tempo tra il 18/11/2021 e il 9/12/2021, l'Appaltatore ha rimosso le due gru a torre presenti in cantiere e, quantomeno dal 9/12/2021, ha interrotto unilateralmente ogni attività produttiva senza alcuna comunicazione alla stazione appaltante.

3.2. Risulta che in data 5/11/2021 Prolav srl, in risposta agli ordini di servizio n.4 e 5 del 20/10/2021, abbia segnalato che, a causa della pandemia, si è *«determinato un fortissimo aumento dei prezzi dei materiali, seguito da sensibili aumenti dei relativi costi di produzione e posa in opera».*

Nella medesima comunicazione, l'Appaltatore affermava altresì «*che allo stato attuale non è possibile continuare la realizzazione delle strutture in elevazione in c.a. dei vari corpi di fabbrica (pilastri, solai, travi ecc.) come ordinato con i suddetti ordini di servizio n.4 e 5, se prima non viene definito l'incremento che i costi dei materiali hanno subito dalla data d'appalto dell'opera e che saranno riconosciuti a questa impresa*».

È altresì vero che il credito dell'Appaltatore per l'incremento dei costi dei materiali verificatosi nel 1° semestre 2021, non è così rilevante e tale da giustificare il notevole rallentamento della produzione in cantiere.

3.3. Nella comunicazione del 5/11/2021, l'Appaltatore affermava altresì «*che allo stato attuale non è possibile continuare la realizzazione delle strutture in elevazione in c.a. dei vari corpi di fabbrica (pilastri, solai, travi ecc.) come ordinato con i suddetti ordini di servizio n. 4 e 5, se prima non viene definito l'incremento che i costi dei materiali hanno subito dalla data d'appalto dell'opera e che saranno riconosciuti a questa impresa*».

La risposta dell'Appaltatore agli ordini di servizio che pone alla stazione appaltante una condizione per la prosecuzione delle lavorazioni è contraria alla disposizione dell'articolo 3, comma 1 D.M. 49/2018 che così dispone: «*Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve*».

Sotto questo profilo, dunque, il comportamento dell'Appaltatore può astrattamente configurarsi come *inadempimento contrattuale*.

* * * * *

4. In merito alle conseguenze della risoluzione del contratto

Il collegio rimette al prudente apprezzamento della stazione appaltante la valutazione delle probabili conseguenze derivanti dalla risoluzione del contratto per ritardo e/o inadempimento dell'appaltatore.

Infatti, la risoluzione del contratto espone la S.A.

- all'onere di dover redigere uno stato di consistenza aggiornato
- all'onere di proteggere le lavorazioni eseguite dagli agenti atmosferici
- all'onere di dover garantire la conformità delle opere strutturali eseguite al progetto esecutivo e a perfetta regola d'arte, prima di affidare i lavori ad altra impresa
- al rischio che le imprese che seguono in graduatoria non accettino di completare i lavori e, conseguentemente, al rischio di dover bandire una nuova gara d'appalto a prezzi aggiornati al 2022
- al rischio di doversi difendere in una causa promossa dall'appaltatore che presumibilmente contesterà la risoluzione del contratto e
- al rischio di dover avviare ulteriori procedimenti in sede giurisdizionale per ottenere l'escussione della fideiussione a garanzia dell'anticipazione e della cauzione definitiva.

* * * * *

Per le ragioni sopra esposte, il Collegio evidenzia

- che non si può fare a meno di sottolineare la mancata vigilanza del Consorzio sull'operato della propria consorziata, come emerso dall'incontro con le parti del 17/1/2022 (Verbale del 17/01/2022)
- come l'impresa non abbia sollevato tempestivamente le motivazioni inerenti le proprie difficoltà e i ritardi accumulati, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti in materia di Opere Pubbliche
- lo scarso dialogo tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ricorrendo anche all'ausilio del parere del Collegio Consultivo Tecnico all'insorgere delle problematiche emerse nella fase esecutiva
- che l'Appaltatore, con PEC del 20/1/2022 ha espresso l'intendimento alla ripresa dei lavori affermando che *«si stima che realisticamente le lavorazioni potranno essere riavviate entro 25 giorni dalla data odierna, salvo imprevisti»* e

ritiene

- che vi siano elementi oggettivi tali da giustificare la risoluzione del contratto per il grave ritardo nella esecuzione dei lavori, così come prevede l'articolo 108, comma 4 D.Lgs.50/2016 e che potrebbero anche interessare astrattamente quanto previsto nel comma 3 dello stesso articolo.

Allegati:

Verbale del 21/12/2021

Verbale del 11/01/2022

Verbale del 17/01/2022

Bologna, 24 gennaio 2021

Ing. Luisa Gandini (presidente del collegio)

Avv. Clemente Manzo (componente del collegio)

Avv. Alberto Mischi (componente del collegio)



Città di Castenaso

*AREA BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE
E TRIBUTI*

U.O. RAGIONERIA E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 11/02/2022

Unità Proponente: U.O. LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI - CUP: E97B16000990004 - CIG: 8076791AC6 - ATTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L. 76/2020, DELL'ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELL'ART. 11 DEL CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO D'APPALTO.

La determinazione non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in quanto carente dei presupposti previsti dall'art. 4 del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Li, 13/02/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 46 del 11/02/2022

Oggetto: APPALTO DI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. GOZZADINI - CUP: E97B16000990004 - CIG: 8076791AC6 - ATTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.L. 76/2020, DELL'ART. 50 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DELL'ART. 11 DEL CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO D'APPALTO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 13/02/2022 al 28/02/2022 per 15 giorni consecutivi.

Li, 02/03/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GRANITO PIETRO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)